



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 6/E

Oggetto:

Proroga utilizzo ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 Funzioni Locali dell'Arch. Salvatore Palermo presso il Comune di Buscemi con decorrenza dal 01.01.2024 al 29.02.2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno OTTO (8) del mese GENNAIO, alle ore 13:50, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) RUMA	Michele	Vice Sindaco
3) RUTA	Salvatore	Assessore
4) SCAMPORLINO	Vincenzo	Assessore
5) NARDO	Sebastiano	Assessore
6) PICCOLO	Sandra Lucia	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Giamporcaro Daniele**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li, 08/01/2024

Il Responsabile di P.O. Area I
Dott. Carmelo Sferro

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 08/01/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Milena Sorbello

OGGETTO: Proroga utilizzo ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022 Funzioni Locali dell'Arch. Salvatore Palermo presso il Comune di Buscemi con decorrenza dal 01.01.2024 al 29.02.2024.

IL SINDACO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 12.07.2023 questo Ente ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo, per 7 ore settimanali da parte del Comune di Buscemi, ex art. 23 comma 1 del CCNL 2022, del dipendente Arch. Salvatore Palermo - appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione - autorizzando, a tal fine, l'utilizzo del predetto dipendente fino al 31 agosto 2023;

VISTA la nota del Comune di Buscemi, prot. n. 16004 del 21.08.2023 recante la richiesta di proroga di utilizzo a tempo parziale ex art. 23 del CCNL del 16.11.2022 del dipendente Arch. Salvatore Palermo, fino al 31 dicembre 2023, per n. 7 ore settimanali;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 31/08/2023, con la quale è stata autorizzata la proroga dell'utilizzo in convenzione, per 7 ore settimanali da parte del Comune di Buscemi, ex art. 23 comma 1 del CCNL 2022, del dipendente Arch. Salvatore Palermo - appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione - con decorrenza 1 settembre p.v. e sino al 31 dicembre 2023;

VISTA la nota del Comune di Buscemi, prot. n. 9017 del 20.12.2023 recante la richiesta di proroga di utilizzo a tempo parziale ex art. 23 del CCNL del 16.11.2022 del dipendente Arch. Salvatore Palermo, dal 01.01.2024 e fino al 29 febbraio 2024, per n. 7 ore settimanali;

RICHIAMATO l'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ad oggetto: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione" che disapplica e sostituisce l'art. 14 de CCNL 22.01.2004;

TENUTO CONTO che la richiesta *de qua* si riferisce ad un tempo limitato e che la spesa per n. 7 ore settimanali sarà interamente a carico del Comune di Buscemi;

VALUTATO che si può procedere all'autorizzazione della proroga per ore sette settimanali;

VISTO Nello specifico e più nel dettaglio, l'art.1, comma 124° della legge n. 145/2018 che ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art. 53, comma 7. del D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; per gli enti locali, l'art.1, comma 58°- bis, ultimo periodo della Legge 23 dicembre 1996 n. 662) a sostegno dell'art. 14, comma 1° del richiamato CCNL del 22/01/2004 a mente dei quali "...gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione". In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557° o 562°, della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;

RICHIAMATO l'art. 23 del CCNL 2022, punti 1, 2, 4 e 5 ai sensi dei quali

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati dall'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo Parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di Comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
 - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con oneri a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con oneri a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorative;

ATTESO che la convenzione di cui all'art. 23 del CCNL 2022, succitato, deve prevedere le modalità di utilizzo del personale;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Carlentini e di Buscemi, il cui contenuto si intende confermato e i cui effetti si intendono prorogati sino al 29.02.2024;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, fermo restando, per il dipendente interessato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di Area;

VISTI:

- il DL. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";


- il D.lgs. 267/2000;
- il Dlgs. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali 2019-2021;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 n. 20;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di autorizzare la proroga dell'utilizzo in convenzione, per 7 ore settimanali da parte del Comune di Buscemi, ex art. 23 comma 1 del CCNL 2022, del dipendente Arch. Salvatore Palermo - appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – con decorrenza 01/01/2024 e sino al 29 febbraio 2024;
3. Di confermare le condizioni ed i termini della convenzione precedentemente sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Carlentini e di Buscemi, i cui effetti si intendono pertanto prorogati sino al 29.02.2024;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Buscemi, al dipendente interessato ed al Servizio Personale;
5. Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Ente nella *Sezione Amministrazione Trasparente*;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Stefa


LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI:

- il DL. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- il D.lgs. 267/2000;
- il Dlgs. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali 2019-2021;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008 n. 20;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di autorizzare la proroga dell'utilizzo in convenzione, per 7 ore settimanali da parte del Comune di Buscemi, ex art. 23 comma 1 del CCNL 2022, del dipendente Arch. Salvatore Palermo - appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – con decorrenza 01/01/2024 e sino al 29 febbraio 2024;
3. Di confermare le condizioni ed i termini della convenzione precedentemente sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Carlentini e di Buscemi, i cui effetti si intendono pertanto prorogati sino al 29.02.2024;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Buscemi, al dipendente interessato ed al Servizio Personale;
5. Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e sul sito istituzionale dell'Ente nella *Sezione Amministrazione Trasparente*;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Stefio


L'Assessore anziano



Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcaro


Publicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 08/01/2024

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

Dott. Daniele Giamporcaro


La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____